

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Oggetto n. 8140

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento regionale per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna. (Delibera di Giunta regionale n. 389 del 18 marzo 2019)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1)	ALLEVA Piergiovanni	26)	MUMOLO Antonio
2)	BAGNARI Mirco	27)	PARUOLO Giuseppe
3)	BARGI Stefano	28)	PETTAZZONI Marco
4)	BENATI Fabrizio	29)	PICCININI Silvia
5)	BERTANI Andrea	30)	POLI Roberto
6)	BESSI Gianni	31)	POMPIGNOLI Massimiliano
7)	BONACCINI Stefano, <i>Presidente della Giunta</i>	32)	PRODI Silvia
8)	BOSCHINI Giuseppe	33)	PRUCCOLI Giorgio
9)	CALIANDRO Stefano	34)	RAINIERI Fabio
10)	CALVANO Paolo	35)	RANCAN Matteo
11)	CAMPEDELLI Enrico	36)	RONTINI Manuela
12)	CARDINALI Alessandro	37)	ROSSI Nadia
13)	DELMONTE Gabriele	38)	SABATTINI Luca
14)	FABBRI Alan	39)	SALIERA Simonetta
15)	FACCI Michele	40)	SASSI Gian Luca
16)	GALLI Andrea	41)	SENSOLI Raffaella
17)	GIBERTONI Giulia	42)	SERRI Luciana
18)	IOTTI Massimo	43)	SONCINI Ottavia
19)	LIVERANI Andrea	44)	TAGLIAFERRI Giancarlo
20)	LORI Barbara	45)	TARASCONI Katia
21)	MARCHETTI Daniele	46)	TARUFFI Igor
22)	MARCHETTI Francesca	47)	TORRI Yuri
23)	MOLINARI Gian Luigi	48)	ZAPPATERRA Marcella
24)	MONTALTI Lia	49)	ZOFFOLI Paolo
25)	MORI Roberta		

È computata come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, la consigliera Ravaioli, assente per motivi istituzionali.

Presiede la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Ottavia Soncini.

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.



Oggetto n. 8140:

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento regionale per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna. (Delibera di Giunta regionale n. 389 del 18 marzo 2019)

L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) e, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede, tra le funzioni spettanti all'Assemblea, quella di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";
- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante in oggetto: "Proposta di schema di Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nelle disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna" (Delibera di Giunta regionale n. 389 del 18 marzo 2019);

Preso atto:

- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" con nota prot. AL/2019/8590 del 4 aprile 2019;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 389 del 18 marzo 2019, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza, dei presenti,

d e l i b e r a

- di esprimere il parere di conformità allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante "Proposta di schema di Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nelle disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n). Delibera della Giunta regionale n. 389 del 18 marzo 2019 qui di seguito allegata per parte integrante;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/It

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 389 del 18/03/2019

Seduta Num. 11

Questo lunedì 18 del mese di marzo

dell' anno 2019 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/276 del 15/02/2019

Struttura proponente: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto: PROPOSTA DI SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI BENI E DELLE AREE DI
PROPRIETÀ DEL DEMANIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE
DISPONIBILITÀ DEL GESTORE DELLA RETE FERROVIARIA DI PROPRIETÀ
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

Responsabile del procedimento: Alessandro Meggiato

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- l'art 23 bis c.1 lett. b) della Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 ove si dispone che la Regione Emilia-Romagna, con apposito Regolamento, disciplina le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di: aree del demanio e patrimonio regionale, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;
- la propria deliberazione n. 93 del 30/01/2012 recante l'Atto di concessione della gestione della infrastruttura ferroviaria regionale (Rep. R.E.R. n.4440 del 31/01/2012) a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;

Evidenziato che:

- l'adeguamento alla previsione normativa di cui al c.1 lett. b) dell'art 23 bis della Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30, assicura in virtù di un Regolamento applicativo in materia di assegnazione in sub-concessione di aree o beni immobili di demanio regionale in disponibilità di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., la coerenza della disciplina tecnica, procedimentale, operativa e quindi certezza giuridica nell'interesse dei destinatari della stessa;
- lo schema di Regolamento consta di 12 articoli e nell'ambito descritto nei punti che precedono persegue obiettivi in linea con le politiche più attuali che la Regione Emilia-Romagna ha inteso avviare per la gestione del proprio patrimonio nel rispetto dell'equilibrio fra la necessità di incamerare risorse da reinvestire per il miglioramento infrastrutturale e del servizio ferroviario Regionale (art. 23 bis c.2 Legge regionale 2 ottobre 1998 n.30) e del dovere di conservazione dello stesso patrimonio anche valorizzandone gli aspetti multifunzionali;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali pervenuto il 16 gennaio 2019 con protocollo n.PG/2019/72210;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti consequenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)" ;

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l' allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamati, per quanto riguarda il potere di iniziativa di leggi e regolamenti, i seguenti articoli dello Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13:

- art. 49, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea prevista dall'art. 28, comma 4, lett. n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale;
- art. 28, comma 4, lett. n), il quale prevede che l'Assemblea Legislativa delibera i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla legge degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale;

Vista la propria deliberazione n. 199 del 17/02/2014 avente ad oggetto "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale";

Ritenuto di approvare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.23 bis c.1 lett. b) della Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30, lo schema di Regolamento recante "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna " allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), unitamente alla relativa Relazione illustrativa (Allegato 1) e Scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3);

Richiamata la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e

dell'Ambiente n. 5905 del 21/4/2017 "Conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente" ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di Regolamento "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna previsto dall'art. 23 bis della L.R. n. 30/1998, costituito da 12 articoli, (Allegato 2) corredata dalla relativa relazione illustrativa (Allegato 1) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di inviare lo schema di Regolamento e i documenti di cui al punto 1 all'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale, per l'acquisizione del previsto parere sulla conformità allo Statuto e alla legge;
- 3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato1

Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna

Relazione illustrativa

Il quadro di riferimento

La L.R. n. 30/98 “*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*” all’art. 23 bis recante: “Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale, occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria” dispone, tra l’altro, al comma 1 lett. b) che la Regione Emilia-Romagna con regolamento attuativo, che costituisca un puntuale quadro di disciplina, determini le modalità di richiesta e di utilizzo in sub-concessione precaria sia di aree del demanio che, più in generale, del patrimonio immobiliare regionale, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza, in disponibilità della concessionaria Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

Le finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 23 bis della L.R n. 30/98, ed in riferimento all’ambito sopra descritto, persegue obiettivi in linea con le politiche più attuali che la Regione Emilia- Romagna ha inteso avviare per la gestione del proprio patrimonio nel rispetto dell’equilibrio fra la necessità di incamerare risorse da reinvestire per il miglioramento infrastrutturale e del servizio ferroviario Regionale (art. 23 bis c.2 L.R.30/98) e del dovere di conservazione dello stesso patrimonio anche valorizzandone gli aspetti multifunzionali.

Il contenuto del Regolamento

Il Regolamento è strutturato in 12 articoli che disciplinano con norme tecniche, procedurali e operative le modalità di assegnazione in sub-concessione di aree e/o beni immobili di demanio regionale in disponibilità di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l quale concessionario ai sensi della L.R.30/98 “*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*” e dell’atto di concessione della gestione della infrastruttura regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.93 del 30/01/2012; sono altresì definite le cause tassative di decadenza dalla subconcessione.

Illustrazione per singole norme dello schema di Regolamento

Art. 1 (Oggetto. Ambito di applicazione. Finalità)

La relazione illustrativa è esaustiva del contenuto dell’articolo.

Art. 2 (Obblighi informativi)

L'articolo sancisce l'obbligo, in capo al concessionario gestore Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., di pubblicizzare in modo adeguato e diversificato, la possibilità di richiedere da parte di terzi la sub-concessione di un immobile resosi disponibile o non più in uso allo stesso concessionario, afferente al patrimonio di cui all'art.1.

Art. 3 (Schema di bando)

L'articolo dispone che entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento il concessionario gestore della rete ferroviaria rediga e sottoponga al nulla osta della Regione Emilia-Romagna uno schema di Bando pubblico che predefinisca: requisiti, condizioni, criteri di valutazione ai fini della stesura della graduatoria delle domande di sub-concessione.

Art. 4 (Contenuti dell'avviso di disponibilità)

L' articolo fa riferimento agli obblighi informativi di cui all'art.2 stabilendo tassativamente che nell'avviso di disponibilità debba essere riportato il Bando per la sub-concessione recante l'identificazione catastale dell'immobile o di sua parte; presenza o assenza di vincoli; destinazione d'uso; oneri a carico dell'assegnatario nel caso di manutenzione o adeguamenti ordinari e straordinari dell'immobile; termine perentorio di presentazione della domanda di sub-concessione; ammontare del canone; durata della sub-concessione; requisiti posseduti e dichiarati dal richiedente nel caso di persona fisica e nel caso di persona giuridica; i casi di esclusione delle domande; criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria; descrizione di eventuali interventi edilizi di miglioria proposti dal concessionario al sub-concessionario e punteggi riconosciuti in caso di esecuzione; modulo fac-simile di partecipazione al bando con istruzioni per la corretta compilazione e inoltro.

Art. 5 (Assegnazioni dirette o vincolate)

L'articolo prevede in capo al concessionario gestore della rete ferroviaria, oltre all'onere di pubblicazione dell'avviso di disponibilità dell'immobile di cui all'art 4, anche una ulteriore comunicazione diretta e certificata di tale disponibilità, al Comune ove questo sia accastastato. Alla amministrazione comunale è accordato un diritto di prelazione sull'assegnazione in sub-concessione, rispetto a qualsiasi altro richiedente, fermo restando il pagamento di un canone e l'utilizzo del bene per finalità istituzionali. Sono previste inoltre le seguenti eccezioni all'obbligo di pubblicazione del Bando, a discrezione del concessionario gestore della rete: 1) assegnazione diretta al Comune senza pagamento del canone qualora questi ripristini l'agibilità dell'immobile con oneri di spesa e amministrativi a proprio carico 2) affidamento diretto a trattativa privata con pagamento di canone qualora l'immobile non possa essere utilizzato che da un unico richiedente o solamente da confinanti con lo stesso.

Art. 6 (Bando deserto)

L' articolo tratta della eventualità di assenza di richieste di assegnazione e fissa dopo il secondo infruttuoso Bando un ribasso percentuale sul canone richiesto nel primo avviso di disponibilità. In questa fase per eventuali successive manifestazioni di interesse si procede a trattativa privata.

Art. 7 (Cause di esclusione e valutazioni istruttorie)

L' articolo elenca i motivi di esclusione delle domande di assegnazione, sia di ordine procedurale che di responsabilità personale, per violazioni contestuali o pregresse commesse dal richiedente quali: domanda tardiva; domanda incompleta, all'atto della presentazione, delle dichiarazioni obbligatorie previste dal Bando; domande inoltrate non conformi per compilazione e presentazione al modello fac-simile di cui all'art. 3 o presentate da soggetti che occupino o abbiano occupato l'immobile abusivamente o che siano decaduti o siano nelle condizioni di decadenza tassativamente elencate al successivo art. 12. Questo articolo prevede inoltre: verifiche da parte del concessionario gestore della rete ferroviaria in ordine al possesso dei requisiti dichiarati; un termine per fornire, se necessaria, documentazione integrativa probante da parte del soggetto che ha reso la dichiarazione; effetti sulla graduatoria quali: collocazione con riserva o esclusione; segnalazioni di competenza nel caso di dichiarazioni mendaci. Ai fini della stesura della graduatoria, qualora previsto dal Bando, costituiscono incremento di punteggio fattori quali: offerta in aumento del canone rispetto al minimo indicato dal concessionario gestore della rete ferroviaria; interventi di miglioria edilizia sull'immobile, da valutarsi dal gestore, a spese del sub-concessionario in autonomia.

Art. 8 (Formazione della graduatoria e accettazione dell'assegnazione)

L'articolo prevede che successivamente alle verifiche e valutazioni di cui all'art.7 il concessionario gestore entro 45 gg dallo scadere del termine per la presentazione delle domande pubblicherà la graduatoria sul proprio sito internet e la mantenga per 12 mesi indicando le modalità di accettazione da parte dell'assegnatario che a sua volta entro il termine perentorio di 15gg dalla pubblicazione deve formalizzare l'accettazione. Quest'ultima è preordinata alla sottoscrizione dell'atto di sub-concessione. Tale mancato adempimento viene considerato rinuncia all'assegnazione ed avvia lo scorrimento della graduatoria fino all'eventuale esaurimento.

Art. 9 (Atto di sub-concessione. Garanzie)

L'articolo indica le modalità di convocazione dell'assegnatario per la sottoscrizione dell'atto di sub-concessione a pena di revoca della stessa e conseguente scorrimento della graduatoria. Quanto al dovuto rispetto degli obblighi afferenti all'atto concessorio l'assegnatario deve fornire l'idonea garanzia prevista dal Bando oppure costituire polizza fideiussoria. Gli adempimenti amministrativi e le spese riferibili alle autorizzazioni, permessi, certificazioni di sicurezza o idoneità, pareri e connessi oneri in materia di abitabilità ed esercizio di attività nell'unità immobiliare, sono poste a carico del sub concessionario.

Art. 10 (Contenuti dell'atto di sub-concessione)

L'articolo prevede che nell'atto di sub-concessione dell'immobile sia fatta menzione dello stato del bene e vengano elencati i vincoli e prescrizioni posti a carico dell'assegnatario: obbligo di diligente custodia; divieto di modifiche non formalmente autorizzate pena l'eventuale demolizione e ricostruzione; modalità relative alla revoca della sub-concessione; divieto di ulteriore sub-concessione ad altri se non formalmente autorizzata; obbligo di accettare il regolamento di condominio o altro atto di autogestione se esistenti; impegni afferenti alla riconsegna dell'immobile; le cause di decadenza. L'atto di sub-concessione deve inoltre dichiarare espressamente che il gestore della rete ferroviaria è sollevato dalla responsabilità civile per danni alle persone o cose conseguenti all'uso dell'immobile e che lo stesso gestore alla scadenza della sub-concessione non deve corrispondere indennizzi per le migliorie eventualmente apportate all'immobile come anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, illuminazione riscaldamento, acqua, impianti o qualsiasi altra utenza sono poste a carico del sub-concessionario.

Art. 11 (Consegna dell'immobile)

L' articolo disciplina la consegna dell'immobile all'assegnatario e la riconsegna dello stesso, per qualsiasi causa, al gestore della rete ferroviaria. Questa avviene con atto formale (verbale sottoscritto dal sub-concessionario) che evidenzia oltre allo stato d'uso e manutenzione eventuali necessità di messa in sicurezza o lavori di ripristino che lo stesso sub concessionario deve eseguire a sue spese.

Art. 12 (Decadenza)

L'articolo regola il procedimento di pronuncia di decadenza dalla sub-concessione e conseguente revoca; elenca le cause tassative che la motivano attribuendo, con tale norma, ai concessionari gestore della Rete ferroviaria della Regione Emilia-Romagna, poteri esecutivi propri dell'Ente anche nei casi di occupazione abusiva dell'immobile.

La decadenza dalla sub-concessione viene dichiarata con provvedimento specifico entro 30gg dall'accertamento dei seguenti fatti o condizioni: dichiarazioni mendaci o falsificazione di documentazione accertate successivamente alla stesura della graduatoria; sub-concessione non autorizzata; mutazione della destinazione d'uso non autorizzata; destinazione ad attività illecite penalmente perseguitibili; violazione del regolamento d'uso dell'immobile, se esistente; danneggiamenti gravi all'immobile; adibito l'immobile a punto gioco/scommesse/sala slot; abbandono dell'immobile per un periodo accertato superiore ad un anno; mancato versamento del canone per importi superiori a 4 mensilità; aver eseguito abusivamente opere sull'immobile o sulle parti/aree comuni dell'immobile, fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge o la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal concessionario gestore.

Allegato 2

Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna

Art. 1

Oggetto. Ambito di applicazione. Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti, le modalità, i criteri di selezione e le procedure di sub-concessione delle aree e dei beni immobili di proprietà della Regione Emilia-Romagna, allibrati al demanio regionale nella disponibilità di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., secondo quanto stabilito dagli specifici Atti di Concessione rilasciati dalla Regione al gestore della rete ferroviaria e in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30 (“*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*”).
2. Il regolamento ha inoltre la finalità di migliorare la conservazione, la gestione ed anche valorizzare le aree e i beni immobili del patrimonio regionale nella disponibilità della concessionaria della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Obblighi informativi

1. Nel caso di sopravvenuta disponibilità di unità immobiliari di cui all’art. 1, il gestore della rete ferroviaria è tenuto a provvedere, con adeguata pubblicità on line sul proprio sito e diversificata informazione esterna, a rendere nota la possibilità di richiedere, da parte di terzi, la sub-concessione di un immobile afferente al patrimonio in oggetto.

Art. 3

Schema di bando

1. Il gestore della rete ferroviaria entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento con atto interno, (previo nulla osta della Regione Emilia-Romagna), redige lo schema di Bando recante l’elenco dei requisiti/condizioni per la presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse ai fini della predisposizione della graduatoria.

Art.4

Contenuti dell’Avviso di disponibilità

1. Nell’Avviso di disponibilità del bene immobiliare di cui all’articolo 2, deve essere riportato il Bando per

la subconcessione recante:

- a) i dati catastali dell'immobile o di parte/frazione;
- b) la presenza o meno di vincoli sull'immobile;
- c) la destinazione d'uso;
- d) gli oneri a carico dell'assegnatario in ordine a: manutenzione, adeguamenti ordinari e straordinari dell'immobile;
- e) il termine di presentazione della domanda di partecipazione al Bando non inferiore a 60gg dalla data certa di Avviso di disponibilità;
- f) l'ammontare del canone minimo;
- g) la durata della sub-concessione, che deve essere comunque non superiore alla durata dell'atto di concessione della Regione Emilia-Romagna rilasciata al gestore della rete ferroviaria per la gestione della infrastruttura ferroviaria regionale, fatte salve le ipotesi di decadenza o revoca della concessione;
- h) i requisiti che devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente e, nel caso di persona giuridica, impresa, consorzio, cooperativa, la dichiarazione di regolarità contributiva, ed i requisiti professionali e di capacità finanziaria;
- i) le cause di esclusione di cui all'art. 7;
- j) i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria delle offerte pervenute;
- k) la descrizione di eventuali interventi edilizi di miglioria dell'immobile proposti dal gestore della rete ferroviaria ed i relativi punteggi riconosciuti in sede di graduatoria nel caso di dichiarata disponibilità da parte del richiedente ad eseguirli, con onere a carico dello stesso di ottenere le necessarie autorizzazioni e certificazione di agibilità;
- l) il modulo fac-simile della domanda di partecipazione al Bando e modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Art. 5

Assegnazioni dirette o vincolate

1. Il gestore della rete ferroviaria provvede, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di disponibilità, a dare comunicazione, mediante invio di posta certificata o altra modalità con medesimo valore legale, della disponibilità dell'immobile alla amministrazione Comunale ove è accatastato. Con la medesima comunicazione il gestore della rete ferroviaria informa delle modalità e del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando.
2. Nel caso il Comune inoltri la predetta domanda, questi avrà priorità di assegnazione rispetto agli altri

richiedenti, fermo restando il pagamento di un canone pari a quello della migliore offerta e comunque non inferiore a quello minimo individuato ai sensi dell'ultimo comma, purché il bene sia dichiaratamente utilizzato per gli scopi istituzionali dell'ente.

3. Relativamente a beni non in possesso della necessaria documentazione di agibilità il gestore della rete ferroviaria potrà anche valutare l'assegnazione diretta al Comune, senza indizione di Bando ed escludendo il pagamento di un canone, qualora il Comune medesimo, tenendo indenne il gestore della rete ferroviaria da qualunque onere, si proponga di ripristinare preventivamente l'agibilità dell'immobile, intervenendo in modo diretto o tramite soggetto terzo individuato in accordo con il gestore della rete ferroviaria.
4. Qualora l'immobile non possa essere utilizzato, per sua ubicazione e consistenza, che da un unico richiedente, ovvero in presenza di proprietà confinanti, qualora l'immobile non possa essere utilizzato, per le sue caratteristiche, che da queste ultime, è possibile l'affidamento diretto con trattativa privata senza pubblicazione di Bando, nel rispetto del canone minimo individuato dal gestore della rete ferroviaria con riferimento ai valori dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare).

Art. 6

Bando deserto

1. Alla scadenza del termine indicato nell'avviso di disponibilità per partecipare ed in assenza di richieste di assegnazione, il gestore della rete ferroviaria provvede a pubblicizzare un nuovo avviso e bando nei modi stabiliti dall'art. 3.
2. Decorso il termine per partecipare previsto dal secondo bando, in assenza di domande, si procede con eventuali interessati a trattativa diretta al ribasso del 25% del canone indicato nell'Avviso di disponibilità.

Art. 7

Cause di esclusione e valutazioni istruttorie

1. Il gestore della rete ferroviaria procede alla verifica della completezza e regolarità delle istanze presentate escludendo:
 - a) le domande tardive;
 - b) le domande prive delle dichiarazioni obbligatorie previste dal Bando;
 - c) le domande non compilate utilizzando le modalità di compilazione e di presentazione indicate nel modulo fac-simile della domanda di partecipazione;
 - d) le domande presentate da soggetti che occupino o abbiano occupato l'immobile senza averne titolo, ovvero che siano decaduti o siano nelle condizioni di decadenza di cui all'art.12.
2. I criteri previsti in Bando per l'assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria tengono conto sia dell'eventuale offerta in aumento del canone rispetto al minimo indicato dal gestore della rete ferroviaria

che della dichiarata disponibilità ad eseguire le eventuali opere di miglioria proposte dal gestore.

3. Qualora il sub-concessionario intenda compiere in autonomia, a propria cura e spese, interventi edilizi sull'immobile deve allegare alla domanda di partecipazione al Bando il relativo progetto di massima, esaminato dagli uffici competenti del gestore della rete ferroviaria per la valutazione dell'eventuale vantaggio economico dell'offerta e l'assegnazione del punteggio in base ai criteri definiti dal Bando.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 6, nell'ipotesi in cui sussista una parità di punteggio nelle proposte pervenute, si procede ad estrazione a sorte.
5. Il gestore della rete ferroviaria procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e:
 - a) qualora si renda necessario effettuare accertamenti ovvero richiedere o acquisire documentazione integrativa, assegna all'interessato un termine di 15 giorni per fornire i documenti e i chiarimenti richiesti; nel caso in cui al momento della definizione della graduatoria l'esame istruttorio non sia concluso il soggetto verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento, che deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti;
 - b) qualora risulti la non veridicità o l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di domanda di assegnazione, a seguito di controlli o di informative acquisite, ovvero di riscontri oggettivi comunque assunti, il gestore della rete ferroviaria provvede oltre all'esclusione del richiedente dalla graduatoria, agli ulteriori provvedimenti e segnalazioni previsti dalla normativa in materia.

Art. 8

Formazione della graduatoria e accettazione dell'assegnazione

1. Sulla base delle istanze, delle verifiche e delle valutazioni di cui all'art. 7, il gestore della rete ferroviaria formalizza la graduatoria e la approva con provvedimento dell'ufficio competente.
2. Il gestore pubblica la graduatoria sul proprio sito internet entro 45 giorni dal termine previsto nel Bando per la presentazione delle domande e mantiene la pubblicazione per 12 mesi, indicando le modalità di accettazione da parte dell'assegnatario.
3. La pubblicazione sul sito delle graduatorie ha valore di pubblicità legale e di notifica nei confronti dei partecipanti al Bando.
4. Il richiedente primo in graduatoria deve comunicare per iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la propria accettazione dell'assegnazione, nei modi stabiliti dalla comunicazione.
5. La mancata accettazione entro il termine comporta rinuncia all'assegnazione; in tal caso il gestore della rete ferroviaria informa il richiedente collocato al secondo posto in graduatoria della disponibilità e del termine per l'accettazione; nel caso di ulteriore rinuncia si procede a scorrere la graduatoria, occorrendo sino a esaurimento della stessa.
6. Ottenuta l'accettazione, si perfeziona l'assegnazione e si procede alla sottoscrizione dell'atto che regola i rapporti dell'assegnatario con il gestore della rete ferroviaria.

Art.9
Atto di sub-concessione. Garanzie

1. Effettuata l'assegnazione dell'unità immobiliare, l'assegnatario viene convocato con pec o lettera raccomandata, o altre modalità stabilite nell'Avviso di disponibilità, per la sottoscrizione dell'atto di sub-concessione, che deve contenere le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Qualora l'assegnatario non si presenti o non sottoscriva l'atto di sub-concessione, il gestore della rete ferroviaria procede alla revoca della stessa e allo scorrimento della graduatoria fino a suo esaurimento.
3. Quanto al dovuto rispetto degli obblighi dell'assegnatario indicati nell'atto di sub-concessione questi deve fornire idonea garanzia indicata nel bando oppure costituire apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo complessivo del contratto.
4. La fideiussione verrà svincolata e restituita all'atto della regolare riconsegna dell'immobile previa verifica dell'assenza di danni e di modificazioni realizzate ma non autorizzate all'unità immobiliare.
5. L'ottenimento di autorizzazioni, permessi, certificazioni di sicurezza o idoneità, pareri e connessi oneri sia in materia di abitabilità che di esercizio dell'attività nella unità immobiliare da assegnare è a carico del sub concessionario.

Art. 10
Contenuti dell'atto di sub-concessione

1. L'atto di sub-concessione deve contenere le seguenti condizioni, che vincolano l'assegnatario:
 - a) descrizione delle condizioni d'uso e manutenzione nelle quali si trova l'immobile;
 - b) il sub-concessionario deve custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - c) l'assegnatario non può effettuare alcuna modifica ai locali senza previa autorizzazione scritta di FER Srl del gestore della rete ferroviaria;
 - d) il gestore della rete ferroviaria è sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante danni alle persone e cose in conseguenza dell'uso dell'immobile;
 - e) alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, il gestore della rete ferroviaria non corrisponde alcun indennizzo al sub-concessionario per le migliorie apportate e/o potrà richiedere la rimessione in pristino in caso di opere preventivamente non autorizzate;
 - f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile è a carico del sub-concessionario. Sono, altresì, a carico del sub-concessionario tutte le spese relative al mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi interni, esterni e perimetrali (finestre, vie d'accesso, scale, etc.) dell'immobile assegnato, nonché le spese relative all'illuminazione, riscaldamento, acqua, impianti consumi ed altre utenze per le quali il sub-concessionario dovrà provvedere mediante intestazione diretta dei singoli contratti con l'ente erogatore dei servizi, senza alcun onere da parte del gestore della rete ferroviaria;
 - g) modalità relative alla revoca, con particolare riferimento all'ipotesi di sopravvenuti motivi di interesse

- pubblico o decadenza o richiesta di riscatto;
- h) impegno dell'assegnatario a riconsegnare l'immobile e le chiavi di accesso nel contesto della redazione di verbale di consegna predisposto in contraddittorio con l'ufficio competente del gestore della rete ferroviaria;
 - i) impegno dell'assegnatario ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
 - j) con la consegna dell'immobile e pertinenze l'assegnatario ha in uso e accetta anche le parti e i servizi comuni connessi all'unità immobiliare e disciplinati dal regolamento di autogestione o di condominio, ove esistente e che il sub concessionario si impegna a rispettare;
 - k) la decadenza dall'assegnazione nelle ipotesi di cui all'art. 12 ed in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, derivanti dalla assegnazione del bene.
2. Nell'atto di sub-concessione è specificato il divieto di ulteriore sub-concessione o di qualsiasi forma d'uso se non formalmente autorizzata dal gestore della rete ferroviaria.

Art.11

Consegna dell'immobile

1. L'immobile viene consegnato alla presenza del personale competente del gestore della rete ferroviaria che redige, in apposito verbale, controfirmato dall'assegnatario, che rileva le condizioni d'uso e manutenzione nelle quali si trova, evidenziata, se necessaria, la messa in sicurezza a norma di legge degli impianti e gli eventuali lavori di ripristino che lo stesso sub-concessionario deve eseguire a sue spese. Tale procedura vale anche per la riconsegna dell'immobile, per qualsiasi causa, al gestore della rete ferroviaria.

Art. 12

Decadenza

1. La decadenza dalla sub-concessione viene dichiarata dal gestore della rete ferroviaria e notificata all'interessato con provvedimento adottato entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei fatti o delle condizioni seguenti, e cioè ove il sub-concessionario abbia:
 - a) rilasciato dichiarazioni mendaci od esibito falsa documentazione accertate successivamente alla stesura della graduatoria;
 - b) sub-concesso anche di fatto in tutto o in parte l'immobile, senza previa autorizzazione del gestore della rete ferroviaria;
 - c) mutato la destinazione d'uso indicata al momento della domanda e dell'atto di sub-concessione senza previa autorizzazione scritta del gestore della rete ferroviaria;
 - d) adibito l'immobile ad attività illecite. Si ritiene configurabile il presupposto allorché sia accertato in termini di legge o investigativi l'utilizzo dello stesso sia come appoggio che operativo per attività

- penalmente perseguitibili;
- e) contravvenuto al regolamento d'uso dell'immobile o causato gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio;
 - f) adibito l'unità immobiliare a sala Slot, scommesse, punti gioco;
 - g) abbandonata l'unità immobiliare per un periodo accertato superiore ad un anno;
 - h) omesso la corresponsione del canone per un importo superiore a 4 mensilità;
 - i) eseguito abusivamente opere sull'immobile o sulle parti/aree comuni dello stesso, fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge o la rimozione dell'abuso entro il termine disposto da dal gestore della rete ferroviaria.
2. La pronuncia di decadenza comporta la revoca della sub-concessione, ha natura definitiva ed indica il termine improrogabile di rilascio dell'immobile costituendo titolo esecutivo nei confronti del sub-concessionario decaduto e di chiunque occupi l'immobile abusivamente stante il riconoscimento al gestore della rete ferroviaria da parte della Regione Emilia-Romagna di poteri esecutivi.

Allegato 3

Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna

Scheda tecnico-finanziaria

La Legge regionale n. 30/98 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” all’art. 23 bis “Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale, occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria” dispone, tra l’altro, al comma 1 lett. b) che la Regione Emilia-Romagna con Regolamento attuativo determini le modalità di richiesta e di utilizzo in sub-concessione precaria sia di aree del demanio che, più in generale, del patrimonio immobiliare regionale, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza, in disponibilità della concessionaria Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.. Lo schema di Regolamento che si pone all’attenzione, attua l’art. 23 bis della Legge regionale n. 30/98 ed in riferimento all’ambito sopra descritto costituisce, rispetto alla legge regionale sopra citata, un puntuale quadro di disciplina. Persegue obiettivi in linea con le politiche più attuali che la Regione Emilia- Romagna ha inteso avviare per la gestione del proprio patrimonio nel rispetto dell’equilibrio fra la necessità di incamerare risorse da reinvestire per il miglioramento infrastrutturale e del servizio ferroviario Regionale (art. 23 bis c.2 Legge regionale n.30/98) e del dovere di conservazione dello stesso patrimonio anche valorizzandone gli aspetti multifunzionali.

Il Regolamento è composto da 12 articoli che hanno un contenuto essenzialmente di tipo amministrativo e prescrittivo/ procedurale, conseguentemente non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Si elencano di seguito le singole norme del Regolamento

Art. 1 (Oggetto. Ambito di applicazione. Finalità)

La norma ha contenuti descrittivi e non comporta impatti per il bilancio regionale

Art. 2 (Obblighi informativi)

La norma ha contenuti prescrittivi in materia di trasparenza e pubblicità in ordine alla possibilità di richiedere da parte di terzi la sub-concessione di un immobile del patrimonio regionale nell’ambito di riferimento di cui all’art 23 bis c.1 lett. b) L.R. 30/98, resosi disponibile o non più in uso allo stesso concessionario gestore della rete ferroviaria regionale. La norma non comporta impatti per il bilancio regionale.

Art. 3 (Schema di bando)

L'articolo dispone che il concessionario gestore della rete ferroviaria rediga e sottoponga al nulla osta della Regione Emilia-Romagna uno schema di Bando pubblico che predefinisca: requisiti, condizioni, criteri di valutazione ai fini della stesura della graduatoria delle domande di sub-concessione. La norma non comporta impatti per il bilancio regionale

Art. 4 (Contenuti dell'avviso di disponibilità)

La norma fa riferimento agli obblighi di trasparenza e informativi di cui all'art.2 stabilendo contenuti tassativi del Bando afferente alla domanda di sub-concessione dell'immobile o di una sua parte, conseguentemente ha contenuti di carattere prescrittivo e amministrativo che non comportano impatto sul bilancio regionale.

Art. 5 (Assegnazioni dirette o vincolate)

L' articolo prevede in capo al concessionario gestore della rete ferroviaria, oltre all'onere di pubblicazione dell'avviso di disponibilità dell'immobile di cui all'art 4, anche una ulteriore comunicazione diretta e certificata di tale disponibilità, al Comune ove questo sia accatastato. Alla amministrazione comunale è accordato un diritto di prelazione sull'assegnazione in sub-concessione, rispetto a qualsiasi altro richiedente, fermo restando il pagamento di un canone e l'utilizzo del bene per finalità istituzionali. Sono previste inoltre le seguenti eccezioni all'obbligo di pubblicazione del Bando, a discrezione del concessionario gestore della rete: 1) assegnazione diretta al Comune senza pagamento del canone qualora questi ripristini l'agibilità dell'immobile con oneri di spesa e amministrativi a proprio carico 2) affidamento diretto a trattativa privata con pagamento di canone qualora l'immobile non possa essere utilizzato che da un unico richiedente o solamente da confinanti con lo stesso. La norma non comporta impatto sul bilancio regionale.

Art. 6 (Bando deserto)

L'articolo tratta della eventualità di assenza di richieste di assegnazione e conseguenze procedurali. La norma non comporta impatto sul bilancio regionale.

Art. 7 (Cause di esclusione e valutazioni istruttorie)

L'articolo elenca i motivi di esclusione delle domande di assegnazione, sia di ordine procedurale che di responsabilità personale, per violazioni contestuali o pregresse commesse dal richiedente. Questo articolo prevede inoltre: verifiche da parte del concessionario gestore della rete ferroviaria in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e conseguenti effetti sulla graduatoria; elenca fattori che costituiscono incremento di punteggio ai fini della graduatoria. La norma non comporta impatto sul bilancio regionale.

Art. 8 (Formazione della graduatoria e accettazione dell'assegnazione)

L'articolo prevede la pubblicazione della graduatoria, la formalizzazione dell'accettazione da parte dell'assegnatario preordinata alla sottoscrizione dell'atto di sub-concessione e procedure connesse alla casistica. La norma non comporta impatto sul bilancio regionale

Art. 9 (Atto di sub-concessione. Garanzie)

L'articolo indica le modalità di convocazione dell'assegnatario per la sottoscrizione dell'atto di sub-concessione a pena di revoca della stessa. Quanto al dovuto rispetto degli obblighi afferenti all'atto concessorio l'assegnatario deve fornire l'idonea garanzia prevista dal Bando oppure costituire polizza fideiussoria. Gli adempimenti amministrativi e le spese riferibili alle autorizzazioni, permessi, certificazioni di sicurezza o idoneità, pareri e connessi oneri in materia di abitabilità ed esercizio di attività nell'unità immobiliare, sono poste a carico del sub-concessionario. Per questi motivi la norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 10 (Contenuti dell'atto di sub-concessione)

L'articolo prevede i contenuti tassativi dell'atto di sub-concessione dell'immobile e nello specifico che l'atto deve riportare espressamente che il gestore della rete ferroviaria è sollevato dalla responsabilità civile per danni alle persone o cose conseguenti all'uso dell'immobile e che lo stesso gestore alla scadenza della sub-concessione non deve corrispondere indennizzi per le migliorie eventualmente apportate all'immobile come anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, illuminazione riscaldamento, acqua, impianti o qualsiasi altra utenza sono poste a carico del sub-concessionario. Per questi motivi la norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 11 (Consegna dell'immobile)

L'articolo disciplina la consegna dell'immobile all'assegnatario e la riconsegna dello stesso senza oneri a carico del gestore concessionario della rete ferroviaria regionale. La norma non impatta sul bilancio regionale.

Art. 12 (Decadenza)

L'articolo determina tassativamente i motivi di decadenza dalla sub-concessione, ne regola il procedimento di pronuncia e conseguente revoca; attribuisce in materia, al concessionario gestore della Rete ferroviaria della Regione Emilia-Romagna, poteri esecutivi propri dell'Ente anche nei casi di occupazione abusiva dell'immobile. La norma non impatta sul bilancio regionale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Alessandro Meggiato, Responsabile del SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/276

IN FEDE

Alessandro Meggiato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/276

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/276

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 389 del 18/03/2019

Seduta Num. 11

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

All'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali e
Immateriali, Programmazione Territoriale Agenda Digitale
Raffaele Donini

E p.c.

Al Presidente della Giunta regionale
Stefano Bonaccini

Al Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore
al Welfare e Politiche abitative
Elisabetta Gualmini

Al Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente
Paolo Ferrecchi

Al Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzione
Francesco Raphael Frieri

Al Capo di Gabinetto
Andrea Orlando

Al Responsabile del Servizio riforme istituzionali,
rapporti con la conferenza delle regioni e
coordinamento con la legislazione
Filomena Terzini

Al Responsabile del Servizio Riordino Sviluppo
istituzionale e territoriale
Elettra Malossi

Oggetto: Consiglio delle Autonomie Locali. Seduta del 16 Gennaio 2019.

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di delibera della Giunta regionale concernente: "Approvazione dello Schema di Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione dei beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna"

Parere favorevole

Cordiali saluti

Il Presidente
Paolo Lucchi

Viale Aldo Moro 64 Tel. 051.527.4292 4236
40127Bologna Fax 051.527.4273

e-mail: cal@regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____ / _____ Classif. _____ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB [Fasc.]

LA PRESIDENTE

f.to *Ottavia Soncini*

I SEGRETARI

f.to *Matteo Rancan – Yuri Torri*

16 aprile 2019

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente la
Responsabile del Servizio

Anna Voltan

